



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 recante “Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” che individua il sito “Crotone - Cassano - Cerchiara” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 26 novembre 2002 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Crotone - Cassano - Cerchiara”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019 recante il conferimento alla dott.ssa Maddalena Mattei Gentili dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la relazione di validazione dei dati di caratterizzazione del Punto vendita carburanti n. 7839 della Kuwait Petroleum Italia SpA trasmessa dall’ARPA Calabria con nota del 17 maggio 2016 con protocollo n. 18896, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 9001/STA del 17 maggio 2016;

Visto il “Progetto di bonifica P.V. Q8 7839 SS 106 Ionica” trasmesso, in nome e per conto della Kuwait Petroleum Italia SpA, dalla Mares srl con nota del 17 giugno 2016 con protocollo n. 2, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 11472/STA del 20 giugno 2016;

Visto il parere dell’ISPRA sul “Progetto di bonifica P.V. Q8 7839 SS 106 Ionica” presentato nel corso della conferenza di servizi istruttoria dell’11 gennaio 2017;

Visto il parere dell’INAIL sul “Progetto di bonifica P.V. Q8 7839 SS 106 Ionica” trasmesso con nota del 19 gennaio 2017 con protocollo n. 553, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la

Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 1078/STA del 20 gennaio 2017;

Visto il parere dell'ARPA Calabria sul "Progetto di bonifica P.V. Q8 7839 SS 106 Ionica" trasmesso con nota del 20 aprile 2017 con protocollo n. 16894, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 8629/STA del 20 aprile 2017;

Visto il verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 14 giugno 2017, approvato con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 341/STA del 23 giugno 2017, che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il "Progetto di bonifica P.V. Q8 7839 SS 106 Ionica";

Vista la nota della Mares srl del 1° giugno 2018 con protocollo n. 1, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 11178/STA del 1° giugno 2018, con il quale, in nome e per conto della Kuwait Petroleum Italia SpA, si forniscono chiarimenti in merito ai pareri espressi dall'ISPRA, dall'INAIL e dall'ARPA Calabria;

Vista la nota della Regione Calabria del 30 novembre 2018 con protocollo n. 406202, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 24016/STA del 30 novembre 2018 in cui si comunica la non assoggettabilità alle procedure delle valutazioni ambientali degli interventi previsti nel "Progetto di bonifica P.V. Q8 7839 SS 106 Ionica";

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 dicembre 2018 con protocollo n. 24629/STA con la quale si chiede all'ISPRA, all'INAIL e all'ARPA Calabria un parere in merito ai chiarimenti forniti dalla Mares srl con la nota del 1° giugno 2018 con protocollo n. 1;

Vista la nota dell'ISPRA del 12 dicembre 2018 con protocollo n. 70580, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 25163/STA del 12 dicembre 2018;

Vista la nota dell'INAIL dell'8 gennaio 2019 con protocollo n. 129, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 265/STA del 9 gennaio 2019;

Visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 18 luglio 2019 con protocollo n. 187106, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14725/STA del 18 luglio 2019;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il "Progetto di bonifica P.V. Q8 7839 SS 106 Ionica", trasmesso, in nome e per conto della Kuwait Petroleum Italia SpA, dalla Mares srl con nota del 17 giugno 2016 con protocollo n. 2, così come integrato dalla documentazione trasmessa con la nota della Mares srl del 1° giugno 2018 con protocollo n. 1, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) considerata la necessità di ripristino dei punti di monitoraggio della falda e tenuto conto della nuova collocazione degli impianti, in particolare del nuovo parco serbatoi, l'Azienda deve

valutare con l'ARPA Calabria l'opportunità di riposizionare i punti in modo da coprire in maniera adeguata il fronte acquifero in uscita dal sito;

- b) per quanto riguarda il monitoraggio delle acque sotterranee, l'Azienda deve procedere al campionamento e all'analisi con cadenza trimestrale per un periodo di almeno 12 mesi. Anche per questa matrice l'Azienda deve procedere al campionamento in contraddittorio con l'ARPA Calabria;
 - c) l'Azienda deve concordare con l'ARPA Calabria le procedure di collaudo degli scavi (campionamento del terreno dalle pareti e/o dal fondo scavo) al fine di consentire la validazione dei risultati;
 - d) l'Azienda deve effettuare il deposito dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica nel rispetto della norma che regola il deposito temporaneo, così come indicato all'articolo 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: inoltre l'Azienda deve impermeabilizzare le aree di deposito temporaneo dei rifiuti scavati provvedendo ad evitare il dilavamento in caso di pioggia mediante copertura giornaliera con idonei sistemi;
 - e) l'Azienda deve allestire le attività di deposito temporaneo dei rifiuti, prima della destinazione finale, nella stessa area di cantiere;
 - f) l'Azienda deve trasmettere alle Amministrazioni interessate il cronoprogramma di dettaglio delle attività previste con un anticipo di almeno 10 giorni;
 - g) l'Azienda deve predisporre la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 e in particolare inserire nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), allegato al Progetto di Bonifica, la valutazione dei rischi per gli operatori del cantiere di bonifica derivanti dalla presenza delle sostanze contaminanti;
 - h) l'Azienda deve effettuare la valutazione dei rischi connessi all'esposizione cutanea durante le lavorazioni di scavo del terreno contaminato;
 - i) in riferimento all'esposizione inalatoria da agenti chimici, durante tutte le attività previste (compresi i monitoraggi periodici delle acque sotterranee), per il parametro benzene (sostanza cancerogena, il cui rischio inalatorio non è classificabile come "irrilevante per la salute e basso per la sicurezza"), l'Azienda deve effettuare misurazioni di aria ambiente, eventualmente anche a mezzo di rilevatori in continuo;
 - j) la Provincia deve verificare il rispetto della normativa vigente in ordine al conferimento e allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti e al ciclo di gestione dei medesimi sino allo smaltimento finale.
2. Resta salvo l'obbligo della Kuwait Petroleum Italia SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni medesime nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della conferenza di servizi decisoria del 14 giugno 2017.
4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti.
5. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Crotone mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Kuwait Petroleum Italia SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto, dovrà essere predisposta dalla Kuwait Petroleum Italia SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovrà essere prestata una fideiussione a cura della Kuwait Petroleum Italia SpA a favore della Regione Calabria, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel Progetto medesimo in € 155.000,00 (centocinquantacinquemila euro).

Il Direttore Generale
Maddalena Mattei Gentili